



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Politiche Sociali

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

COMUNE DI CREMONA

E

FONDAZIONE BETANIA DI MARIA AMARE PER VIVERE ETS

per l'accoglienza in strutture nell'ambito della tutela dei minori e del collocamento di madri sole con minori al seguito

Il giorno del mese di dell'anno duemilaventicinque in Cremona

TRA

Comune di Cremona, con sede in Piazza del Comune n. 8 – cod. fisc. / P.IVA 00297960197, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa **Eugenia Grossi**, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta.

E

La Fondazione Betania di Maria Amare per Vivere ETS con sede in Via Cappuccini n. 2 – 25028 Verolanuova (Bs) – cod. fisc. 97014770172, nella persona di _____ in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente;

VISTI:

- *la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrate di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii;*
- *La Legge Regionale n. 3/2008 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrate di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii;*
- *ii D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;*
- *gli artt. 333, 330, 343, 403 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l'intervento della pubblica autorità in favore di minori, l'allontanamento del minore in caso di condotta pregiudizievole da parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l'apertura della tutela;*
- *ii D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore", a norma dell'art. 4, comma 1 secondo cui "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dal/e società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale generate in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"; e dell'art. 5 ii cui incipit recita "Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generate... Si considerano di interesse generate."*

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il *Comune di Cremona* e la **Fondazione Betania di Maria Amare per Vivere ETS** per l'accoglienza temporanea di minori e/o madri sole, con figli minori al seguito.

Articolo 2 - Soggetti destinatari degli interventi

1. Saranno destinatari degli interventi i minori accolti su disposizione del Servizio Sociale Territoriale e/o madri sole, con figli minori al seguito, collocati su base volontaria o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Articolo 3 - Impegni dell'Ente partner

1. L'Ente gestore dovrà garantire la disponibilità ad aderire alla filiera dei servizi dell'accoglienza, dal pronto intervento sino alla fase di dimissioni partecipando alle equipe e incontri di rete promossi dal servizio sociale comunale, collaborando all'attivazione di servizi e interventi di natura specialistica che si rendano necessari nel processo di presa in carico. Dovrà all'uopo garantire la predisposizione di relazioni di aggiornamento semestrali e ogni qualvolta si rendano necessarie su richiesta del servizio sociale territoriale.
2. Il gestore si impegna a mantenere costanti contatti con il servizio sociale del Comune di Cremona collaborando in modo attivo e riconoscendo come imprescindibile il lavoro integrato con le istituzioni pubbliche per garantire l'effettivo interesse dei beneficiari accolti.
3. Gli immobili sede dell'accoglienza residenziale dovranno essere, dotati dei requisiti di agibilità e o abitabilità e di tutte le certificazioni di conformità di strutture, impianti, attrezzature previste dalla normativa vigente. Dovranno esserci spazi adeguati in relazione al numero di minori e/o madri accolte. Gli immobili dovranno essere adeguatamente curati e mantenuti.

Articolo 4 - Gli impegni del Comune di Cremona

1. Il *Comune di Cremona* si impegna a:
 - a. assicurare il monitoraggio complessivo di quanto contenuto nel presente accordo;
 - b. riconoscere all'ente i costi sostenuti per l'accoglienza in struttura così come definiti nella scheda struttura allegata al presente accordo;
 - c. effettuare il pagamento della fattura entro 30 giorni fine mese dalla data di ricezione del documento tramite il sistema di interscambio. Nella fattura dovranno essere specificati i beneficiari e i giorni di accoglienza effettuati.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali e privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona (nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante), con sede in Cremona - piazza del Comune, 8 – telefono 0372.4071 – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it.

2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: responsabile.protezionedati@comune.cremona.it
3. Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in case di falsa dichiarazione.
4. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Cremona acquisisce da terzi saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'Accordo in oggetto e per i successivi adempimenti amministrativi. I dati trattati dal Comune di Cremona potranno essere comunicati a soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
5. Il Comune di Cremona autorizza la **Fondazione Betania di Maria Amare per Vivere ETS** a trattare i dati degli utenti che vengono inviati alla struttura ed a tal uopo nomina la **Fondazione Betania di Maria Amare per Vivere ETS** come Responsabile del trattamento dei dati di tali utenti ex art. 28 Regolamento UE.
6. Il Comune di Cremona conserva i dati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
7. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte.
8. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.
9. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti oltreché di opporsi all'elaborazione rivolgendosi al Responsabile del Trattamento oppure al Responsabile per la Protezione dei Dati.
10. Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.77) hanno diritto di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 6 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al **31/12/2026** potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 7 - Inadempienze e recesso

1. Il Comune di Cremona procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di Cremona per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Cremona ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

Articolo 8 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 9 – Registrazione dell'accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per il Comune di Cremona

Eugenia Grossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

per la Fondazione Betania di Maria Amare per Vivere ETS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.